

Il nuovo regolamento dell'AGCOM per il contrasto dell'hate speech

01 Luglio 2019
Ernesto Apa

Indice:

1. Introduzione
2. L'ambito di applicazione del regolamento
3. Iniziative di contrasto all'*hate speech*
4. Violazioni dei principi e del sistema sanzionatorio

1. Introduzione

Il 15 maggio 2019, con la [Delibera n. 157/19 / CONS](#), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha adottato un regolamento relativo al rispetto della dignità umana e al principio di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech*.

Nel corso degli ultimi anni l'Autorità ha registrato un crescente e preoccupante acuirsi, nelle trasmissioni televisive di approfondimento informativo delle principali emittenti nazionali così come sulle piattaforme di condivisione di video, del ricorso a espressioni discriminatorie contro categorie o gruppi di persone in ragione della loro appartenenza etnica, del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso.

2. L'ambito di applicazione del regolamento

Il Regolamento si rivolge **ai fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana**, stabilendo i principi ai quali questi devono adeguarsi nella trasmissione di programmi di informazione e intrattenimento per assicurare il rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio.

Inoltre, si indirizza **ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video**, promuovendo l'adozione di **forme di co-regolamentazione e campagne di sensibilizzazione sul tema**, oltre all'elaborazione di codici di condotta.

3. Iniziative di contrasto all'*hate speech*

L'Autorità invita i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici privati, seppur con un minor grado di impegno rispetto alla RAI, a promuovere iniziative aventi ad oggetto i temi dell'inclusione e della coesione sociale, della promozione della diversità e dei diritti fondamentali della persona.

In coerenza con tali finalità, i suddetti fornitori devono inoltre osservare una serie di **cautele** prestando particolare attenzione nell'utilizzo di espressioni e di elementi grafici presenti nei programmi passibili di generare effetti discriminatori.

Vengono inoltre promosse procedure di co-regolamentazione per favorire l'adozione tanto da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che delle piattaforme di condivisione di video, di misure volte a contrastare la diffusione in rete di contenuti in violazione dei principi oggetto del Regolamento.

Le piattaforme di condivisione video sono infine invitate a:

- (i) prevedere **efficaci sistemi di individuazione e segnalazione degli illeciti e dei loro responsabili** e
- (ii) trasmettere all'Autorità **un report trimestrale sul monitoraggio** effettuato per l'individuazione dei contenuti d'odio in rete, con l'indicazione delle modalità operative e dei sistemi di verifica utilizzati.

4. Violazioni dei principi e del sistema sanzionatorio

La violazione dei principi di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio, di cui al Regolamento, può essere episodica o sistematica.

Nel primo caso, l'Autorità si limita a segnalare la fattispecie rilevata al fornitore in questione, dandone altresì comunicazione sul proprio sito web.

Nel secondo caso, o in presenza di violazioni particolarmente gravi, l'Autorità avvia un procedimento sanzionatorio che può concludersi nella diffida nei confronti del fornitore dei servizi di media a non reiterare la condotta illecita.

In caso di inosservanza, l'Autorità può applicare una sanzione amministrativa da Euro 10.300,00 a Euro 258.000,00, come previsto dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

TAG: *hate speech, AGCOM, dignità umana, principio di non discriminazione*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta

la citazione.

Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l